

COMUNE DI MOLOCHIO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 19 del 14 agosto 2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1 Oggetto del regolamento | PAG. 1 |
| Art. 2 Le attività e le funzioni di protezione civile | PAG. 1 |
| Art. 3 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile..... | PAG. 3 |

TITOLO II – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

| | |
|--|--------|
| Art. 4 Comitato comunale di protezione civile | PAG. 3 |
| Art. 5 Compiti del comitato comunale di protezione civile | PAG. 4 |
| Art. 6 Convocazione del comitato operativo comunale di protezione civile | PAG. 5 |

TITOLO III – LE STRUTTURE OPERATIVE

| | |
|--|---------|
| Art. 7 Costituzione dell'ufficio comunale di protezione civile | PAG. 6 |
| Art. 8 Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile | PAG. 6 |
| Art. 9 Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale | PAG. 7 |
| Art. 10 Centro operativo comunale..... | PAG. 8 |
| Art. 11 Istituzione delle unità comunali di protezione civile..... | PAG. 9 |
| Art. 12 Costituzione delle unità comunali di protezione civile | PAG. 10 |

TITOLO IV – CENSIMENTO DELLE RISORSE

| | |
|--|---------|
| Art. 13 Piano comunale di protezione civile..... | PAG. 11 |
| Art. 14 Inventario e custodia dei beni | PAG. 11 |

TITOLO V – INTERVENTI DI EMERGENZA

| | |
|--|---------|
| Art. 15 Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza | PAG. 12 |
| Art. 16 Fase di allertamento | PAG. 12 |

TITOLO VI – SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---|---------|
| Art. 17 Finalità del servizio di volontariato di protezione civile..... | PAG. 13 |
| Art. 18 Requisiti di ammissione al gruppo | PAG. 14 |
| Art. 19 Le organizzazioni di volontariato di protezione civile | PAG. 15 |
| Art. 20 Doveri dei volontari | PAG. 15 |
| Art. 21 Diritti dei volontari | PAG. 15 |
| Art. 22 Sanzioni disciplinari | PAG. 16 |
| Art. 23 Interventi in ambito extra-comunale..... | PAG. 16 |

TITOLO VII – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

| | |
|--|---------|
| Art. 24 Esercitazioni addestrative | PAG. 17 |
|--|---------|

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--|---------|
| Art. 25 Pubblicità del regolamento | PAG. 17 |
| Art. 26 Notificazione del regolamento..... | PAG. 18 |
| Art. 27 Leggi ed atti regolamentari | PAG. 18 |
| Art. 28 Entrata in vigore del presente regolamento | PAG. 18 |

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine della L.R. 10 Febbraio 1997 n°4.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- 1. un "Comitato Comunale Di Protezione Civile"**
- 2. un "Ufficio Comunale per la Protezione Civile"**
- 3. le Unità Comunali di Protezione Civile;**

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

In caso di utilizzo delle Unità Comunali, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

TITOLO II

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 - Comitato comunale di protezione civile.

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco, quale ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione Civile che lo presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Responsabile della Polizia municipale;
- d) dal Responsabile del Servizio LL.PP., delegato dal Responsabile del Settore Tecnico;
- e) dal Rappresentante Associazioni di Volontariato;
- f) da eventuali figure professionali esterne nominate dal Sindaco.

Fanno parte inoltre del comitato comunale, il Comandante della stazione dei Carabinieri e un Coordinatore ASL.

Il comitato si riunisce con la contemporanea presenza di tutti i membri.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 - Compiti del comitato comunale di protezione civile.

Il Comitato Comunale sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione

civile;

- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

Art. 6 - Convocazione del comitato comunale di protezione civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Presidente:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con convocazione scritta recapitata almeno una settimana prima della data stabilita;
- b) in via straordinaria ed urgente senza alcuna formalità;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi direttamente riguardanti il territorio comunale, il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'Ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale, che sarà comunicato negli avvisi di convocazione. Sarà anche possibile istituire una sede esterna, nel caso occorra l'eventualità che la sede comunale sia inagibile a causa della calamità stessa.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 7 - Costituzione dell'ufficio comunale di protezione civile.

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Si precisa che per "Ufficio Comunale di Protezione Civile" si intende la cooperazione tra il personale in forza all'Ufficio Tecnico e gli agenti di Polizia Municipale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 8 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;

- 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

Art. 9 - Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale.

L'Amministrazione provvederà ad istituire il servizio di reperibilità, con personale comunale, nell'arco delle 24 ore, per motivi di Protezione Civile, entro 60 giorni dall'approvazione del seguente regolamento.

Art. 10 – Centro operativo comunale.

Alle dipendenze dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile è costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Quale sala operativa permanente viene individuata nella sede dell'Ufficio Tecnico Comunale presso la sede Comunale sita al Corso XXIV Maggio, 25.

In essa risiederà permanentemente il Comitato Comunale di Protezione Civile (Centro Operativo Comunale – C.O.C.).

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro

operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

- planimetria riguardante le aree di atterraggio per elicotteri, le aree di attesa o di ricovero, delle strutture di recettività, la viabilità e la localizzazione di depositi di materiali importanti per l'emergenza;
- linee telefoniche da attivare all'emergenza (compresa un'apparecchiatura FAX);
- impianto luci di emergenza con generatore di corrente;
- tavoli e sedie;
- elenchi telefonici;
- diario degli avvenimenti;
- moduli per fonogrammi;
- materiale da cancelleria;
- lavagna a fogli di carta;
- apparecchio televisivo;
- contrassegni per autovetture.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo alla Sala Operativa sia con i Comuni limitrofi che con le televisioni e i radioamatori.

Art. 11 - Istituzione delle unità comunali di protezione civile.

Il Sindaco, ove si renda necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: sotto la direzione di un sanitario individuato dalla competente A.S.L., per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: sotto la direzione del Responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale, per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;

- 3) per la circolazione ed il traffico: sotto la direzione del Comandante della Polizia Municipale, per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

Art. 12 - Costituzione delle unità comunali di protezione civile.

Delle Unità Comunali di Protezione Civile, saranno chiamati a far parte, oltre ai Responsabili degli Uffici Comunali, come previsto dal precedente articolo 11:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari successivamente individuati.

La responsabilità dell'Unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

In seguito alla costituzione delle Unità Comunali di Protezione Civile, il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e le norme da osservare in presenza di

eventi calamitosi.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 13 – Piano comunale di protezione civile.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Il piano verrà aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, non comporterà modifiche sostanziali e non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 14 - Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 15 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 16 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza

TITOLO VI

SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17 - Finalità del servizio di volontariato di protezione civile.

E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del

Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

I Volontari che intervengono nelle calamità dovranno attenersi alle disposizioni che verranno dal coordinatore designato dal Sindaco, **astenendosi dall'intraprendere iniziative private**, se non nei casi previsti dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 21/09/1994 n.613.

A tutti i componenti del Gruppo vengono fornite adeguate attrezzature ed uniformi.

I membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

Art. 18 - Requisiti di ammissione al gruppo.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici, eventualmente mediante procedura selettiva.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- avere conseguito la maggiore età;
- di essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
- essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;

- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

Art. 19 - Le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

È favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 20 - Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 17 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera. Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente.

Art. 21 - Diritti dei volontari.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del

Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 22 - Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione impartito dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 23 - Interventi in ambito extra-comunale.

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la

partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

TITOLO VII

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 24 – Esercitazioni addestrative.

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco promuovere le iniziative di addestramento attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione alle esercitazioni programmate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 e della Legge 27 Dicembre 1985 n.° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala del Centro Operativo Comunale di cui al precedente art. 10.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 26 - Notificazione del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservati: le norme di cui al T.U.L.C.P.(Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000), quelle vigenti in materia di Protezione Civile secondo quanto espresso nella Legge 24 Febbraio 1992 n.° 225, il Piano Provinciale di Protezione Civile, nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dall' Ufficio Territoriale del Governo.

Art. 28 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.